



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 66 del 12/03/2020

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'AUSL VALLE D'AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. TRIENNIO 2020-2022

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del procedimento, Mariella Mocci dell'Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;
- Premesso,
 - che il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. all'art. 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" stabilisce l'obbligo del Datore di Lavoro di nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo;
 - che il medesimo decreto dedica la Sezione V alla Sorveglianza sanitaria stabilendo e descrivendo in modo dettagliato: i titoli e requisiti del medico competente (art. 38), lo svolgimento dell'attività di Medico competente (Art. 39), i rapporti del Medico competente con il Servizio sanitario nazionale (Art. 40), i contenuti della sorveglianza sanitaria (art. 41), i provvedimenti che il medico adotta in caso di inidoneità alla mansione specifica (art. 42);
 - che il Medico Competente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 81/2008;
 - che all'art. 31, comma 4, del citato decreto si prevede che se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda;
- Considerato che si trattano di adempimenti obbligatori per legge e, a seguito di ricognizione interna, nessun dipendente dell'Ente risulta in possesso delle capacità e dei requisiti professionali prescritti, per cui si rende necessario provvedere alla designazione suddetta individuando la figura all'esterno dell'Ente;
- Considerato che le attuali funzioni di "Medico competente di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 81/08 sono attualmente svolte dalla Dott.ssa Marina Verardo, Responsabile della sezione Medicina del Lavoro dell'Azienda USL Valle d'Aosta sulla base di una convenzione stipulata con l'AUSL Valle D'Aosta, di cui alla D.D. n. 50 del 28.02.2020, che scadrà in data 31.03.2020, e verificato che all'art. 7 della convenzione in corso con l'AUSL Valle d'Aosta è prevista la possibilità di rinnovo della convenzione relativa allo svolgimento dell'attività di Medico Competente qualora ne ricorresse la necessità;
- Considerato che la specifica attività professionale sanitaria non è immediatamente assimilabile alla fornitura di beni e servizi in quanto l'affidamento dell'attività di "Medico competente" per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge trattasi di prestazione professionale sanitaria

specialistica, con delicate e importanti ripercussioni sulla salute dei lavoratori dei luoghi di lavoro;

- Esaminate comunque le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. e di altre Centrali di Acquisto Territoriali a cui l'Ente Parco può accedere per verificare la presenza di beni o servizi comparabili con quello di cui l'Ente necessita e constatato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni comparabili;
- Preso atto che, con riferimento alla *Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA* ed. 4 – lotto n. 1 (Piemonte-VdA), stipulato tra Consip S.p.A. e RTI Sintesi S.p.A., in data 25 febbraio 2020 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01321/2020, ha dichiarato inefficace a far data dalla relativa stipula la Convenzione stessa;
- Verificato che l'attività in oggetto, per come configurata, non è riconducibile ai CPV presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre Centrali di Acquisto Territoriali a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;
- Verificato che all'affidamento si può procedere con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 56/2017 s.m.i.;
- Considerato che l'attuale emergenza epidemiologica da COVID 2019, rende assolutamente indispensabile procedere con la massima urgenza all'affidamento dell'attività di medico competente, in vista della scadenza dell'attuale convenzione, per non rimanere privi in particolare in questo momento di una figura di assoluta indispensabilità per la tutela della salute dei lavoratori;
- Considerato che la Dott.ssa Marina Verardo, dirigente del Dipartimento Prevenzione dell'AUSL della Valle d'Aosta, ha svolto l'attività di Medico Competente con professionalità e competenza e accertata l'esperienza della stessa, e valutato che risulta necessario in questo particolare momento mantenere una figura che sia già a conoscenza della situazione connessa allo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria all'interno dell'Ente;
- Preso atto che i costi delle prestazioni stabiliti nella precedente convenzione stipulata con dell'AUSL della Valle d'Aosta risultano confermati anche per il periodo 01.04.2020 al 31.03.2022 che qui di seguito sono riportati:

Visita di idoneità specifica al lavoro (comprensiva di cartella clinica, audiometria, se necessaria e giudizio di idoneità per ciascun lavoratore)	€ 65,00
Valutazione ergo oftalmologica (Visiotest) per addetti VDT dipendenti amm.vi/tecnici)	€ 25,00
Piano e protocollo sorveglianza sanitaria per rischio specifico e mansione specifica, comprensivo di sopralluogo in ambienti di lavoro su territorio montano e riunione periodica	€ 100,00/h
Esami emato-chimici, indagini diagnostiche eseguite ai costi previsti dall'AUSL della Regione Valle d'Aosta	

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, come aggiornate al d.lgs. 56/2017 e modificate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.07.2019 di aggiornamento al d.l. 32/2019, convertito in legge 55/2019, in particolare i paragrafi 3.6 e 3.7, che prescrive che il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere

motivazionale più stringente, e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- Ritenute sussistenti, per le motivazioni su indicate tutte le condizioni previste dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 per procedere ad un rinnovo, dal 01.04.2020 e fino al 31.03.2022, della Convenzione stipulata con l'AUSL Valle d'Aosta che vede la Dott.ssa Marina Verardo, Responsabile della sezione Medicina del Lavoro dell'Azienda USL Valle d'Aosta, quale medico competente per l'Ente;
- Visto l'art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2020;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di rinnovare, per le motivazioni esposte in narrativa ed integralmente richiamate, per il periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2022 l'attuale convenzione con l'AUSL Valle d'Aosta che disciplina lo svolgimento dell'attività di Medico Competente presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso da parte della Dott.ssa Marina Verardo, dirigente del Dipartimento Prevenzione dell'AUSL della Valle d'Aosta;
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di **€ 4.200,00, IVA esente**, con imputazione sul **cap. 2140** del bilancio per il corrente esercizio finanziario, e la stessa somma sullo stesso capitolo relativo agli esercizi finanziari 2021 e 2022;
3. di prevedere il pagamento per le spese sostenute per gli esami emato-chimici e indagini diagnostiche relativi ai dipendenti dell'ente dopo la regolare emissione di fatture da parte dell'AUSL della Regione Valle D'Aosta, previa verifica della regolarità del servizio;
4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui alla convenzione trasmessa dell'AUSL della Regione Valle D'Aosta, previa verifica della regolarità di svolgimento dell'attività di cui trattasi.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.